

Δ11. 1

Ministero dell'Interno



Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato
Prot.: 0011742 del 03/06/2024 Uscita Cod. Amm. m. II
Data: 03/06/2024 13:43:20



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Bozza di accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro dell'Interno n. 73 del 17 aprile 2023.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS- CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=

Come noto, l'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ha previsto l'erogazione di incentivi economici al personale non dirigente della Pubblica Amministrazione incaricato di funzioni tecniche specificamente individuate, qualora non diversamente retribuite, nell'ambito delle procedure finalizzate all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere.

Secondo la previsione normativa, gli oneri relativi al predetto incentivo gravano sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara. Le somme accantonate costituiscono un fondo destinato, nella misura del 20 per cento, all'acquisto "*....di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.....Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.....*", mentre il restante 80 per cento è ripartito "*per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori*".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

E' demandato, quindi, alla "contrattazione integrativa" definire:

- le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione;
- le modalità e i criteri per accertare la ricorrenza dei presupposti che legittimano la decurtazione dell'incentivo al personale ritenuto responsabile, almeno a titolo di colpa, dell'incremento dei tempi o dei costi delle funzioni incentivate.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 17 aprile 2023 n. 73 è stato adottato il relativo Regolamento - predisposto in sede di tavolo tecnico istituito presso l'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - con il quale è stata disciplinata in maniera uniforme l'attuazione della norma contenuta nel codice dei contratti pubblici nell'ambito del Ministero dell'Interno, trovando applicazione per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, per i Vigili del fuoco e per il personale dei ruoli della Polizia di Stato.

Il D.M. di cui all'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, per espresso richiamo all'art. 5, comma 10, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n.156, si applica *"agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2,.....fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*.

Il quadro di riferimento sopra illustrato è stato modificato dal d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che - in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante *"Delega al Governo in materia di contratti pubblici"*- ha abrogato la precedente disciplina e introdotto significative novità al codice dei contratti pubblici. In particolare, ha inciso sensibilmente sulla regolamentazione degli incentivi per funzioni tecniche eliminando il riferimento ad un Regolamento che, in precedenza, costituiva il presupposto per l'erogazione dei fondi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

L'articolo 45 del richiamato decreto legislativo ha stabilito, infatti, che gli incentivi devono essere erogati al personale secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti senza la confluenza nel fondo, come previsto dal previgente art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La norma ha altresì semplificato il procedimento di erogazione relativamente al piano finanziario, burocratico e contabile e dettato una disciplina transitoria.

Tutto ciò premesso - essendo necessario definire, in sede di "*contrattazione decentrata integrativa*", un accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi maturati nell'ambito della cornice normativa previgente - è stata predisposta una bozza di Accordo, sulla falsariga di quello sottoscritto lo scorso 21 dicembre dal Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno, e d'intesa con il Dipartimento dei vigili del fuoco, che sta procedendo nello stesso senso.

Si trasmette pertanto, in bozza, il testo dell'Accordo, al fine di un approfondimento dei suoi contenuti, preliminare ad un prossimo incontro in data da concordare.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ACCORDO

Tra l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza - rappresentata da..... e le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato sulle modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro dell'Interno n. 73 del 17 aprile 2023 n. 73.

Al fine di dare attuazione all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "Codice dei contratti pubblici") e al D.M. 17 aprile 2023, n. 73 (Regolamento recante "Norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"), le Parti sottoscrivono il presente Accordo, finalizzato alla corresponsione di un incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, specificate nelle disposizioni di legge e regolamentari citate, nell'ambito degli appalti per lavori, servizi, forniture e contratti misti.

L'Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell'art. 5, comma 1, del Regolamento nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche se eseguite o non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 73/2023. L'Accordo non si applica, invece, ad appalti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice degli appalti).

2. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione di apposito Fondo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 3, comma 5, del D.M. 17 aprile 2023, n. 73 (d'ora in poi Regolamento) per quanto riguarda l'appalto di lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 2 del Regolamento.

4. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 3, comma 6, del Regolamento per quanto riguarda l'appalto di servizi e forniture.

5. Degli importi del Fondo di cui ai precedenti commi, la quota dell'80% è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

6. Le risorse del Fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

7. Sono escluse dalla base di calcolo del Fondo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

8. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo.

9. Qualora i beneficiari degli incentivi appartengano a ruoli diversi del personale delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, le percentuali applicabili sono individuate negli accordi conclusi, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'amministrazione civile, se il soggetto che conferisce l'incarico è un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle funzioni centrali, ovvero con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se il soggetto che conferisce l'incarico appartiene all'uno o all'altro dei predetti ruoli.¹

10. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, anche in quota parte, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 113, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e specificamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori;
- f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- g) collaudo tecnico amministrativo;
- h) collaudo statico;
- i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

¹ Art. 5, comma 4, del D.M. n. 73/2016



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

11. Il restante 20% del Fondo è destinato dall'Amministrazione all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, nonché allo svolgimento di talune attività formative secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 2 Destinatari dell'incentivo

1. Il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti incaricati per lo svolgimento delle funzioni, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori, tenuto conto del principio di rotazione, nonché delle professionalità disponibili².

2. Relativamente al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, i soggetti cui affidare le attività incentivabili possono essere individuati anche tra i dipendenti a tempo determinato.

3. Per quanto concerne il personale della Polizia di Stato, nell'ambito delle procedure di cui si tratta, destinatari degli incentivi possono essere dipendenti fino alla qualifica di commissario capo e funzionari con qualifica di vice questore aggiunto fino alla data del 31.12.2017, e qualifiche equiparate.

4. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice ed al fine di consentire la verifica del rispetto dei principi dallo stesso previsti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla fine di ciascun anno, il consuntivo degli importi complessivamente attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.³

Articolo 3 Ripartizione del Fondo incentivante per appalto di lavori

1. Gli incentivi per i lavori di cui all'art. 5 del Regolamento (All. A) sono ripartiti come segue:
 - a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%
 - b) Valutazione preventiva dei progetti: 12 %

² Art. 4, comma 1, del D.M. n. 73/2023

³ Art. 4, comma 6, del D.M. n. 73/2023



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 11%
- d) Responsabile unico del procedimento: 23%

2. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% incentivo	Numero collaboratori	% incentivo
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%

- e) Direzione dei lavori: 20%
- f) Collaudo tecnico amministrativo: 19%
- g) Collaudo statico: 12%

3. Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei Lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE LAVORI		
Direttore dei lavori	Direttore dei lavori operativo/ispettore di cantiere	
% Incentivo	Numero dei Direttori dei lavori operativi e di Ispettori dei cantieri	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 4

Ripartizione del Fondo incentivante per appalti per servizi e forniture

1. Gli incentivi per le forniture e servizi, di cui all'art. 5 del Regolamento (All. B) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%
- b) RUP: 30%
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici 22%
- d) Direzione dell'esecuzione del contratto: 24%
- e) Verifica di conformità: 21%

2. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)		
DEC	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%

4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al Fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro.

Articolo 5

Programmazione della spesa per investimenti

1. L'incentivo per le attività di programmazione degli investimenti è inserito:

a) nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 6, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 6

Procedure escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:

- a) locazioni e acquisti immobiliari;
- b) affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- c) somma urgenza;
- d) procedure di affidamento mediante Consip a fronte di una procedura non complessa;
- e) appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC.

Articolo 7

Ripartizione della percentuale prevista dal Regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona ma da due o più addetti.

1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, tenendo conto in particolare:

- del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta.

Articolo 8

Incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto

1. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l'ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.50/2016, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 9

Ricalcolo del Fondo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari dei contratti in corso.

1. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di un quinto, nelle ipotesi di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, autorizzate dal RUP, l'incentivo è determinato con riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

Articolo 10

Riduzione e revoca dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo è ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.⁴

2. Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1% per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attività effettivamente svolte. La revoca dell'incarico è tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.

La perdita del diritto all'incentivo è, altresì, disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.⁵

⁴ Art. 8, comma 1, del D.M. n. 73/2023

⁵ Art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n. 73/2023



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi. L'accertamento della sussistenza delle cause di cui sopra è di competenza del dirigente o, in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contraddittorio.⁶

4. Non è considerato imputabile ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d'opera, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

5. La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi o dei tempi.

Articolo 11 **Procedure interrotte**

1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.

Articolo 12 **Riconoscimento del diritto al compenso**

1. Il diritto al compenso è riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

⁶ Art. 9, commi 1 e 2, del D.M. n. 73/2023



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 13

Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente

1. L'eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% del trattamento economico lordo annuo del dipendente (e precisamente il trattamento economico avente natura fissa e ricorrente) non è redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo né può essere corrisposto negli anni successivi a quello di esecuzione dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.

2. Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi è effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Articolo 14

Ripartizione dell'incentivo in caso di successione di addetti nello svolgimento di una specifica attività

1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.

Articolo 15

Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.